

	N° di Repertorio	
	N° di Raccolta	
	CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL	
	SERVIZIO RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI	
	AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016 E	
	LA GESTIONE DEL BAR/CAFFETTERIA PRESSO LA MENSA	
	UBICATA NELLA SCUOLA DI INGEGNERIA – VIA S. MARTA, 3 E	
	L'EDIFICIO DENOMINATO D14 ALL'INTERNO DEL POLO	
	UNIVERSITARIO DI SCIENZE SOCIALI DI NOVOLI – FIRENZE	
	CIG: 93437767E0	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 8 (otto) nel mese di febbraio presso	
	la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	
	in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me Dr. Claudio Papini, nella mia	
	qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò	
	autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo	
	ai sensi e per gli effetti di Legge;	
	SONO COMPARSI	
	- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito	
	denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante") con sede	
	in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482, rappresentata dal Dr.	
	Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la	
	carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di	
	Dirigente <i>ad interim</i> competente per materia, nominato con Provvedimento	
		1

del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. (di seguito denominata "Operatore Economico" o "Appaltatore"), con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via di Tiglio 1697, C.F. e P.I. 01171020462 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest, rappresentata dal Dr. Davide Chiarlitti, nato a _____, _____ e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura del 5/01/2023 conservata agli atti dell'Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 497 del 12/08/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del "Servizio ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 50/2016 e la gestione del bar/caffetteria presso la mensa ubicata nella Scuola di ingegneria – Via S. Marta, 3 e l'edificio denominato D14 all'interno del Polo universitario di Scienze sociali di Novoli – Firenze", da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, c.3

	del D.Lgs. citato (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);	
	- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il	
	Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti	
	gli atti della procedura;	
	- che con Provvedimento del Direttore n. 124/22 del 03/11/2022 è stata	
	nominata la Commissione giudicatrice di gara;	
	- che con Determinazione n. 628/22 del 20/10/2022 è stato approvato	
	l'elenco degli ammessi alla procedura di gara;	
	- che con Determinazione n. 759/22 del 21/12/2022 si è provveduto ad	
	approvare i verbali redatti nelle date e con i numeri di seguito elencati:	
	19/10/2022 repertorio n. 696 raccolta n. 1848, 18/11/22 repertorio n. 703	
	raccolta n. 1861, 18/11/22 raccolta n. 1862, 29/11/2022 repertorio n. 707	
	raccolta n. 1868 delle operazioni della Commissione giudicatrice di gara e ad	
	aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal	
	RUP all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;	
	- che successivamente all'aggiudicazione sono stati perfezionati, a carico	
	dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e	
	speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito	
	regolare;	
	- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data	
	odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.	
	80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai	
	sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip	
	attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o	
	contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come	

risulta dalla relazione illustrativa del RUP prot. n. 15130/22;

- che in data 04/01/2023 ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. Leggi Antimafia), a seguito di apposita richiesta mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA prot. n. PR_LUUTG_Ingresso_0067092_20221219 è pervenuta l'Informativa antimafia liberatoria attestante l'insussistenza a carico di DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

- che la presente stipula contrattuale avviene sotto condizione risolutiva nell'ipotesi che dovessero emergere elementi impedienti ai sensi del combinato di cui agli artt. 80 - 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 92, comma 3 del T.U. 159/2011 (T.U. Leggi Antimafia);

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per la Società sopradetta;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il Dr. Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in

forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogitto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli affida alla DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L. che nella persona del Dr. Davide Chiarlitti si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 50/2016 e la gestione del bar/caffetteria presso la mensa ubicata nella Scuola di ingegneria – Via S. Marta, 3 e l'edificio denominato D14 all'interno del Polo universitario di Scienze sociali di Novoli – Firenze".

I luoghi di svolgimento delle prestazioni poste a carico dell'Operatore economico affidatario sono posti in Firenze presso:

- mensa ubicata all'interno della Scuola di Ingegneria, Via Santa Marta, 3 – Firenze con annesso bar/caffetteria;
- locale bar/caffetteria denominato "D14" sito all'interno del Polo Universitario di Scienze Sociali via delle Pandette – Novoli, Firenze.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato

come “Capitolato”) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”;

- nell’Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegata allo stesso;

- nell’Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati alla stesso.

- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegato allo stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il presente contratto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione indicata nel verbale di consegna di cui agli artt. 5 – 6 del Capitolato speciale di appalto e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo quanto previsto, in caso di raggiungimento dell’importo massimo contrattuale, dal successivo art. 3. Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all’Azienda i locali concessi in uso per l’esecuzione dell’appalto, previo espletamento delle verifiche descritte all’art. 6 del Capitolato.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 712.776,13 (euro settecentododicimilasettecentosettantasei/13) oltre IVA nei termini di legge e oltre Euro 1.339,62 (euro milletrecentotrentanove/62) oltre IVA nei termini di

legge qual costi della sicurezza non ribassabili, in base ai prezzi risultanti dal

Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Operatore

Economico, e così riportati:

- Pasto intero Euro 5,78 (euro cinque/78) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1 Euro 5,10 (euro cinque/10) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2 Euro 5,39 (euro cinque/39) IVA esclusa.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato, in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto risultante dall'offerta di gara, così come presentata sul sistema START.

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Aggiudicatario per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Per i servizi di bar/caffetteria espletati presso entrambe le strutture interessate dall'appalto l'Operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare il ribasso percentuale unico sul listino prezzi dei prodotti minimi allegato agli atti di gara e a corrispondere all'Azienda la quota variabile offerta in sede di gara e

consistente nella percentuale pari a 1,50 (uno/50) % sugli incassi mensili.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: delmonterist@legalmail.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dei corrispettivi di contratto dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità,

nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Nella fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 93437767E0. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI,

in conformità alle prescrizioni del D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Ai fini del rispetto dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico nelle fatture emesse dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti

fatture. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda acquisirà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il

che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dr. _____ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Il pagamento a favore dell'Azienda della quota variabile consistente nella percentuale fissa pari a 1,50 % sugli incassi mensili dei bar/caffetteria interessati dall'appalto dovrà avvenire con cadenza mensile, previa emissione da parte dell'Azienda di fatture redatte in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

A tal riguardo l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento il riepilogo degli incassi conseguiti presso le strutture in esame. A seguito delle verifiche del caso l'Azienda provvederà a determinare l'importo della somma che l'Appaltatore dovrà versare a tale titolo e alla conseguente fatturazione delle stesse.

Si applica ai pagamenti che dovranno essere effettuati dall'Appaltatore lo stesso termine di adempimento previsto per i pagamenti effettuati dall'Azienda e sancito dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Esso si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara: CIG n. 93437767E0. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Appaltatore e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La dott.ssa Elisa Salvadori, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 31 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 93437767E0. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo

comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E' altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto

proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti per l'esecuzione dell'appalto e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (DUVRI)

Per l'espletamento dell'appalto sono previsti oneri per la sicurezza per un importo complessivo di Euro 1.339,62 (Euro milletrecentotrentanove/62) oltre IVA di legge.

E' stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in base a quanto rilevato dal Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione dell'Azienda che viene sottoscritto dalla parti e che si allega al presente contratto sotto la lettera 'B'

Art. 14 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio oggetto di appalto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato speciale di appalto.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le seguenti penalità:

- € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione *ad hoc*;
- € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 14 del Capitolato;
- € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 16 e ss. del Capitolato;
- € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell'organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all'organico presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> • € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 9 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda per l'eventuale danno economico procuratole; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell'<i>hardware</i> e <i>software</i> messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto dei prezzi del Listino dei prodotti bar/caffetteria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell'<i>hardware</i> e/o del <i>software</i> messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. 	
	In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali non già contemplata dalle fattispecie elencate al paragrafo precedente sarà applicata a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Nel caso in cui la mancata apertura anche di una sola delle due strutture interessate dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.	
	Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.	
	Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle sue competenze, operando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla	

	cauzione definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere	
	reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.	
	Qualora l'Amministrazione accerti la validità e fondatezza delle	
	controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, non procederà con	
	l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della	
	prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo	
	all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.	
	Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze	
	dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a	
	conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine	
	non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il	
	contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale	
	risarcimento del danno.	
	Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo	
	contrattuale il RUP si riserva la facoltà di avviare la procedura prevista	
	dall'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del	
	contratto.	
	Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali	
	da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio	
	l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.	
	L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del	
	codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- in caso di mancata apertura anche di una sola delle strutture in cui viene	
	erogato il servizio per più di cinque giorni consecutivi;	

	- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, nei casi previsti dalla legge;	
	- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;	
	- per impiego di personale non dipendente dell'aggiudicatario;	
	- in caso di abbandono dell'appalto o di interruzione non motivata del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;	
	- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Operatore economico;	
	- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;	
	- in caso di mancato rispetto del Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara;	
	- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	- in caso di violazioni ripetute del Capitolato o dell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;	
	- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;	
	- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall'Operatore economico;	
	- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;	
	- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze nella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;	

	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari);	
	- in caso di subappalto;	
	- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;	
	- in caso di sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni di cui all'articolo 22 del Capitolato di appalto;	
	- in caso di reiterate violazioni del Listino prezzi relativo ai prodotti erogati nell'ambito del servizio bar/caffetteria anche presso una sola delle due strutture interessate;	
	- in caso di violazione del divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali di cui all'articolo 7 del Capitolato di appalto;	
	- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – <i>pantouflage</i> o <i>revolving door</i>).	
	In caso di risoluzione del contratto:	
	- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.	

Art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 420433816 del 27/12/22 con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 24.947,16 (euro ventiquattromilanovecentoquarantasette /16). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001:2015 n. AQSQ74322021 e di un ulteriore 30 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma EMAS IT 002148, certificazioni presentate in copia e conservate agli atti. L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 420433839 del 31/12/22 rilasciata da _____.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopra indicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle

proprie responsabilità.

Art. 16 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto. A decorrere del secondo anno sarà possibile dare luogo all'adeguamento del prezzo contrattuale, riconoscendo il 75% dell'incremento riscontrato su base annua dall'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale (FOI).

La richiesta di adeguamento deve essere formulata dall'Operatore economico aggiudicatario in forma scritta entro il termine a pena di decadenza di 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di durata contrattuale.

A seguito del ricevimento della richiesta il RUP effettua le verifiche del caso e decide in merito ad essa, con proprio atto amministrativo adottato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui trattasi.

Art. 17 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi

previste.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135 accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 18 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)

Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 20 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personalidi cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. C (All. C). Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato

nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmii;

- nella L.R.T- 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 23 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dr. Davide Chiarlitti dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 -

Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 14 – Penali e Risoluzione del contratto; 17 – Recesso; 22 - Foro competente.

Art. 24 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io Dott. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 27 (ventisette) pagine elettroniche che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.